Penale Sent. Sez. 1 Num. 20160 Anno 2021
Presidente: BONI MONICA
Relatore: BINENTI ROBERTO
Data Udienza: 22/04/2021
Data Deposito: 20/05/2021
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIB.UNALE COSENZA nei confronti di:
TRIBUNALE COSENZA
con l'ordinanza del 03/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZA
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del confitto;
lette le conclusioni dell'Avv. A. N. S. per l'imputato M. M., dell'Avv. M. S. per l'imputato A. M. e dell'Avv. A. P. per l'imputato P. F., che hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del conflitto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 24 novembre 2020 provvedendo sulle eccezioni processuali avanzate dalla difesa in sede dì dibattimento, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di M. A., M. M. e F. P., imputati di violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale che aveva emesso detto decreto.
Il Giudice del dibattimento, a supporto della dichiarazione di nullità, rilevava che l'udienza preliminare si era svolta in assenza dei predetti imputati (seppure legittimamente impediti a comparire). Infatti, benché P. fosse allora detenuto in carcere e A. M. fossero sottoposti agli arresti domiciliari, non ne era stata disposta la traduzione in udienza. Inoltre, per A. e M. neppure era stata emessa l'autorizzazione a recarsi in udienza senza accompagnamento.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, ricevuti gli atti, con provvedimento in data 3 dicembre 2020 sollevava conflitto di competenza.
A motivazione di tale determinazione osservava che la dichiarazione di nullità emessa dal Giudice del dibattimento era frutto della non corretta lettura degli atti processuali. Ciò in quanto dal loro esame emergeva che gli imputati erano stati autorizzati ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliarí senza accompagnamento per recarsi in udienza e che P. e A. erano comparsi all'udienza, in cui era stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Sicché, detta decisione determinava "una inammissibile regressione del procedimento".
2. Si è proceduto alla trattazione scritta del conflitto di competenza.
I difensori degli imputati e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione hanno depositato conclusioni scritte, con le quali hanno tutti richiesto di dichiarare inammissibile il conflitto di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sollevato, scaturito da decisioni con le quali due giudici dello stesso ufficio giudiziario hanno contemporaneamente declinato la competenza a provvedere nello stesso procedimento, può ritenersi ammissibile in quanto riconducibile alle condizioni contemplate dal comma 2 dell'art. 28 cod. proc. pen.
L'ultima parte di tale previsione stabilisce che, qualora il contrasto sorga, come nel caso di specie, fra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione adottata da quest'ultimo. Si tratta di una disposizione inderogabilmente applicabile, salvo che la decisione del giudice del dibattimento costituisca un atto abnorme, giacché un provvedimento di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentito e non previsto, legittima le parti al ricorso per cassazione e non ha mai modo di imporsi al giudice dell'udienza preliminare (Sez. 1, n.

188897 del 21/03/2019, Rv. 275488; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, Rv. 257414; Sez. 1, n. 25221 del 22/05/2002, Rv. 221595; Sez. 1, n. 23217 del 22/05/2002, Rv. 221650).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che non può ritenersi l'abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento rilevi la nullità del decreto di citazione a giudizio o di quello che dispone il giudizio, pur quando tale nullità non sussista, poiché la valutazione che detto giudice compie in ordine alla conformità dell'atto processuale al tipo normativo sono espressione di un potere che gli è proprio e non determinano una stasi del provvedimento, a fronte dell'esercizio del potere di rinnovazione degli atti che viene attribuito alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso l'atto dichiarato nullo (fra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Rv. 269080).
2. Tale insegnamento deve operare nel caso di specie in cui l'atto che ha dichiarato la nullità presenta tutti gli indici essenziali per la sua riconoscibilità all'esterno quale chiara espressione dei poteri propri del giudice del dibattimento, secondo il regime della rilevabilità delle nullità e dei relativi effetti, avuto riguardo in particolare alla verifica della regolarità dell'instaurazione contraddittorio che costituisce il presupposto della validità dell'attività compiuta dal giudice dell'udienza preliminare e dunque del decreto che dispone il giudizio.
3. Dovendo quindi trovare applicazione la regola prevista dall'art. 28, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen., il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 22 aprile 2021.